



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Realizzazione Segnaletica

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Ord. 4066viab

21 febbraio 2024

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale nr 35/2019 il Comune di Monza ha ricompreso nella vigente Zona a Traffico Limitato via s.to Piodo.

Premesso altresì che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 270/2014, il Comune di Monza ha approvato la disciplina delle modalità di accesso e transito alla Zona a Traffico Limitato, individuando le categorie autorizzate ad accedere e transitare in ZTL;
- il Comune di Monza ha installato, a salvaguardia della Zona a Traffico Limitato, un sistema di rilevazione automatica con videocamere degli accessi non autorizzati alla ZTL e che, a tale scopo, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto prescritta dall'art. 1 del D.P.R. n. 250/1999;
- il MIMS, con Decreto Dirigenziale nr prot. 205961/2019 ha autorizzato il Comune di Monza all'installazione ed esercizio dell'impianto per la rilevazione dell'accesso dei veicoli alle zone a traffico limitato di via s.to Piodo.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- gli artt. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6, 7, 20 e 21 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. nr 495/1992;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 180 del 17 aprile 2014;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 270 del 19 giugno 2014;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 126 del 16 aprile 2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 35 del 21 febbraio 2019.

Rilevato l'indotto di traffico che circola in via C. Colombo e in p.zza G. Cambiagli, considerata finanche la prossimità dell'area al centro storico e la disciplina viabilistica attualmente in vigore nel comparto.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza all'incolumità degli utenti della strada, prevedendo la riattivazione della ZTL in s.to Piodo nonché modifiche durante le giornate del giovedì e del sabato.

Richiamate:

- l'ordinanza nr 3960/2020 (atti nr prot. gen. 82064/2020) per una temporanea sospensione;
- l'ordinanza nr 38/2022 (atti nr prot. gen. 39504/2022)
- l'ordinanza nr 42/2022 (atti nr prot. gen. 41748/2022) che ampliava la sospensione sino alle ore 17:00
- l'ordinanza nr 4025 (atti nr prot. gen. 51085/2023) che provvedeva allo spegnimento del varco nella sola giornata del sabato
- l'ordinanza nr 4043 (atti nr prot. gen. 128819/2023) che prevedeva la sospensione della ZTL relativamente al varco di s.to Piodo
- l'ordinanza nr 4063 (atti nr prot. gen. 33069/2024) per una sua modifica temporale

Richiamato altresì in particolare l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ufficio Realizzazione Segnaletica

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza

segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

protocollo@comune.monza.it | monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Ravvisata la necessità di adottare un provvedimento definitivo relativo alla sospensione della ZTL di s.to Piodo, per le motivazioni in premessa.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA
quale modifica temporale all'ord. 4063 (atti nr prot. gen. 33069/2024)
dal giorno 26/02/2024

viene ripristinata la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente al varco di s.to Piodo, ad eccezione delle seguenti giornate:

- il giovedì dalle ore 06:00 alle ore 15:30
- il sabato, dalle ore 06:00 alle ore 17:00

Pertanto:

1. è istituito il divieto di accesso a tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati, come meglio specificato al successivo punto 2, così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada in s.to Piodo, come previsto dall'art. 3 comma 1 punto 54 del d.lgs. 285/1992.
 2. al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il transito non autorizzati tutti i veicoli, così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada, devono essere autorizzati tramite registrazione antecedente il transito.
Sono esclusi dall'obbligo sopracitato le seguenti categorie di veicoli:
 - velocipedi;
 - veicoli per la pulizia meccanizzata e per la raccolta rifiuti delle strade poste in ZTL;
 - mezzi di soccorso;
 - veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto dei Corpi di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato e della Regione e della Provincia;
 - veicoli della Protezione Civile;
 - autoveicoli, intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità telecomunicazioni, erogazione acqua ed energia);
 - autoveicoli intestati a società pubbliche o private che effettuano servizio di consegna corrispondenza
 - veicoli per il trasporto valori;
 - veicoli attrezzati per la rimozione forzata;
 - NCC e taxi muniti di licenza rilasciata dal Comune di Monza;
 3. l'autorizzazione di cui al punto 2), può essere concessa anche a transito avvenuto tramite presentazione da parte dell'aveute diritto di richiesta supportata da idonea e circostanziata documentazione giustificativa nel termine perentorio massimo di 72 ore, esclusivamente per le seguenti categorie:
 - autoveicoli intestati o al servizio delle Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune);
 - autoveicoli, intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, erogazione acqua ed energia);
 - veicoli al servizio di disabili;
 - NCC e taxi muniti di licenza non rilasciata dal Comune di Monza;
 - veicoli di clienti di alberghi situati in Z.T.L..
- Altre situazioni particolari potranno essere valutate a seguito di debita istruttoria d'ufficio previa presentazione di circostanziata documentazione giustificativa dell'avvenuto accesso in mancanza di preventiva registrazione.
4. nelle strade, piazze o tratti di esse di cui al punto 1 della presente ordinanza, è istituito il limite di velocità fissato in 30km/h a tutti i veicoli, così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada.



5. in deroga a quanto stabilito al punto 2) della presente ordinanza, sono autorizzati a circolare nella ZTL previa registrazione antecedente al transito le seguenti categorie:

- **CONTRASSEGNO "CMED"**: circolazione e sosta per massimo 15 minuti a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada per le necessarie operazioni di carico/scarico merci e approvvigionamenti degli esercizi commerciali di merci deperibili e medicinali, negli orari previsti dal presente provvedimento con autocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5tonn.

VALIDITA' DELLA REGISTRAZIONE: 1 anno dalla data del rilascio

- **CONTRASSEGNI "RBOX", "RSB" E "PB"**: circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada intestati a residenti nella Z.T.L. esclusivamente per il raggiungimento di aree di sosta private (RBOX), o a non residenti nella Z.T.L. proprietari di aree di sosta private (PB). Gli stessi, se sprovvisti di aree di sosta private per quanto previsto dal vigente Codice della Strada, potranno effettuare la fermata per operazioni di carico/scarico per un periodo massimo di 15 minuti, negli orari previsti dal presente provvedimento (RSB).

VALIDITA' DELLA REGISTRAZIONE: 3 anni dalla data del rilascio;

- **CONTRASSEGNI "DBOX", "DSB" E "LB"**: circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada intestati a domiciliati nella Z.T.L. esclusivamente per il raggiungimento di aree di sosta private (DBOX) o a non domiciliati nella Z.T.L. locatari di aree di sosta private (LB). Gli stessi, se sprovvisti di aree di sosta private per quanto previsto dal vigente Codice della Strada, potranno effettuare la fermata per operazioni di carico/scarico per un periodo massimo di 15 minuti negli orari previsti dal presente provvedimento (DSB).

VALIDITA' DELLA REGISTRAZIONE: 1 anno dalla data del rilascio

- **CONTRASSEGNI "ATT"**: circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada intestati a studi professionali, imprese artigianali e commerciali aventi sede operativa nella Z.T.L. ovvero intestati a persone riconducibili alle citate attività risultanti dalla visura camerale, limitatamente a nr 1 veicolo per persona. Gli stessi, se sprovvisti di aree di sosta private per quanto previsto dal vigente Codice della Strada, potranno effettuare la fermata per operazioni di carico/scarico per un periodo massimo di 15 minuti, negli orari previsti dal presente provvedimento.

VALIDITA' DELLA REGISTRAZIONE: 1 anno dalla data del rilascio

- **CONTRASSEGNI "APA"**: circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada intestati a studi professionali, imprese artigianali e commerciali aventi sede operativa al di fuori della Z.T.L. e comunque attività in genere non contemplate dalle categorie precedenti ovvero intestati a persone riconducibili alle citate attività risultanti dalla visura camerale, limitatamente a nr 1 veicolo per persona. Gli stessi, se sprovvisti di aree di sosta private per quanto previsto dal vigente Codice della Strada, potranno effettuare la fermata per operazioni di carico/scarico per un periodo massimo di 15 minuti, negli orari previsti dal presente provvedimento.

VALIDITA' DELLA REGISTRAZIONE: 1 anno dalla data del rilascio

- **CONTRASSEGNI "D"**: veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada intestati a disabili ovvero veicoli non intestati a disabili a loro in uso (in quantità massima di nr 2 veicoli): accesso autorizzato contestualmente al rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, per i residenti nel comune di Monza o dietro presentazione dell'analogo contrassegno rilasciato da un altro Ente sul territorio dell'EU preposto al rilascio.

Tali soggetti dovranno comunicare la targa del veicolo in uso, e segnalare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta nel corso dell'anno.

VALIDITA' DELLA REGISTRAZIONE: fino alla scadenza del contrassegno

- **CONTRASSEGNI "MED"**: circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada intestati a medici e pediatri di famiglia, medici dell'ufficio d'igiene, medici della medicina legale, medici veterinari impegnati in servizio territoriale dell'A.S.L. e altri operatori sanitari per prestazioni da effettuarsi nella Z.T.L.. Gli stessi, per quanto previsto dal vigente Codice della Strada, potranno effettuare la sosta, nelle zone immediatamente limitrofe al luogo della visita medica domiciliare, per un periodo massimo di 60 minuti, negli orari previsti dal presente provvedimento.

VALIDITA' DELLA REGISTRAZIONE: 1 anno dalla data del rilascio

- **CONTRASSEGNI "MAN"**: circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada intestati a organizzatori o comunque partecipanti a manifestazioni autorizzate dal comune di Monza da effettuarsi nella Z.T.L.. Gli stessi, per quanto previsto dal vigente Codice della Strada, potranno effettuare la sosta nelle zone autorizzate per lo svolgimento della manifestazione solo per operazioni di carico/scarico del materiale necessario e allestimento strutture, per il tempo strettamente necessario, negli orari previsti dal presente provvedimento.

- **CONTRASSEGNI "TMP"**: circolazione a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del Codice della Strada relativamente a veicoli autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per carico/scarico (operazioni di trasloco, operazioni edili, ecc.), veicoli al seguito di matrimoni o funerali da celebrarsi in Z.T.L. fino a un massimo di 5, veicoli di clienti di alberghi situati in Z.T.L. per il tempo strettamente necessario a scaricare i bagagli (anche con comunicazione successiva da parte del titolare dell'albergo) o per altre attività occasionali, negli orari previsti dal presente provvedimento.

Nel tratto in questione è istituito il limite di velocità fissato in 30km/h a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**

Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.